



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.468468 /RU

TAR N. 2024 – 47

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1896 DELLA COMMISSIONE DELL' 11 LUGLIO 2024 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATO CLORURO DI POLIVINILE («PVC») ORIGINARIO DELL'EGITTO E DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Roma 16/07/2024. - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 12 luglio 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896 **dell'11 luglio 2024 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile («PVC») originario dell'Egitto e degli Stati Uniti d'America.**

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896 prevede che:

- **all'art. 1 paragrafo 1** è istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di polivinile in sospensione («S-PVC»), non miscelato con altre sostanze, attualmente classificato con il codice NC ex 3904 10 00(codici TARIC 3904 10 00 15 e 3904 10 00 80) e originario dell'Egitto e degli Stati Uniti d'America.
- **all'art. 1 paragrafo 2** le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese d'origine	Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Egitto	Egyptian Petrochemical Company	100,1 %	89BA
	TCI Sanmar Chemicals S.A.E.	74,2 %	89BB
	Tutte le altre importazioni originarie dell'Egitto	100,1 %	8999
USA	Formosa Plastics Corporation	70,3 %	89BC
	Westlake Chemicals	58,0 %	89BD
	Oxy Vinyls, LP	62,1 %	89BE
	Shintech Incorporated	62,1 %	89BF
	Tutte le altre importazioni originarie degli Stati Uniti d'America	77,0 %	8999

- **all'art. 1 paragrafo 3** l'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurì una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte»*. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
- **all'art. 1 paragrafo 4** l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
- **all'art. 1 paragrafo 5.** salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
- **all'art. 2 paragrafo 1** le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- **all'art. 2 paragrafo 2** le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
- **all'art. 2 paragrafo 3** le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Il suddetto regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.